



Procura della Repubblica  
Presso il Tribunale di Salerno

236

**AVVISO ALLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI  
DI CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI**  
- art. 415 bis c.p.p. -  
e contestuale  
**INFORMAZIONE DI GARANZIA E SUL DIRITTO DI DIFESA**  
- artt. 369 e 369 bis c.p.p. -

Il Pubblico Ministero, dott.ssa Marinella Guglielmotti, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Salerno,

Visti gli atti del procedimento di cui in epigrafe nei confronti di:

- Pinto Francesco Antonio, nato a Corigliano Calabro il 1.05.1949 e ivi residente in località Turio s.n.c.

Assistito e difeso di ufficio dall'Avv. Ludovico Mazzon del foro di Salerno, con studio in Salerno, via Renato De Martino n. 16.

**Indagato**

- a) per il reato p. e p. dall'art. 323, 81 cpv. c.p., perché Pinto Francesco Antonio, in qualità di Giudice di Pace Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo (CS), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in violazione di norme di legge (art. 97 Cost., art. 36, 124, 134, 135 c.p.p.), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio e di un prossimo congiunto, con provvedimento n. 5/2015 del 17.01.2015 di autorizzazione della dott.ssa Alessandra Pinto, sua figlia, non avente alcun rapporto di dipendenza con il Ministero della Giustizia o con l'Amministrazione Comunale, a svolgere le funzioni di cancelliere per l'udienza civile del 17.01.2015 e con provvedimento n. 6/2015 di autorizzazione della dott.ssa Alessandra Pinto a svolgere le funzioni di Cancelliere per l'udienza penale del 24.01.2015, intenzionalmente procurava a sé e alla figlia dott.ssa Alessandra Pinto un ingiusto vantaggio e un danno ingiusto allo svolgimento dell'attività giurisdizionale con rischio di nullità di tutti gli atti posti in essere.

In Montalto Uffugo, il 17.01.2015 e il 24.01.2015

**AVVISA**

la sopraindicata persona sottoposta alle indagini ed il difensore che è intervenuta la conclusione delle indagini preliminari nei suoi confronti;

**CON AVVERTIMENTO**

- che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria di questo Pubblico Ministero e che chi è stato sottoposto ad indagini e difensori hanno possibilità di prenderne visione ed estrarne copia;
- che chi è stato sottoposto ad indagini ha facoltà, entro il termine di venti giorni dalla notifica del presente atto, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;

**INVITA**

- qualora non si sia già provveduto - a dichiarare od **eleggere domicilio** nei modi di legge con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto.

**INFORMA**

- che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;

Il Sost. Procuratore P.M. Marinella Guglielmotti  
Dott.ssa Marinella Guglielmotti

- che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa da difensore o trasmessa con raccomandata;
- che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge tra cui in particolare: di presentare memorie istanze, richieste e impugnazioni; ad ottenere l'assistenza di un interprete se straniero; a conferire con il difensore anche se detenuto; di ricevere avvisi e notificazioni; di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto da difensore prima che, in relazione allo stesso sia intervenuto un provvedimento del giudice; di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati; di presentare istanza di applicazione pena nei casi consentiti dalla legge; di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero; di presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge; di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.;
- che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue, e che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;
- che, qualora non conosca la lingua italiana, ha diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali secondo quanto previsto dall'art. 143 c.p.p., come novellato dal D.Lgs n. 32/2014. In particolare

1) ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha, altresì, diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento;

2) L'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna;

3) La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'indagato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza;

4) L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta sino a prova contraria per chi sia cittadino italiano;

5) L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare;

6) La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai superiori punti nn. 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti c.p.p.. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria.

- che ai sensi e per gli effetti di cui alla L.30.8.1990 n. 217 potrà essere richiesta l'ammissione al **patrocinio a spese dello Stato** qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge ed in particolare che secondo l'art. 3 della legge stessa:

1. *Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore € 11369,24.*
2. *Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di € 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.*
3. *Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.*
4. *Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.*

Il Sost. Procuratore Generale  
 Dott. Giancarlo Sestini

278

- che, il presente atto vale anche quale informazione di garanzia ex art.369 c.p.p. nei confronti di chi è stato sottoposto ad indagini
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 369, comma 1 bis c.p.p., come introdotto dal D.L.vo n. 101/2014, secondo quanto previsto dall'art. 335, comma 3, c.p.p., qualora egli stesso od il suo difensore ne faccia richiesta, ha diritto a ricevere la comunicazione delle iscrizioni esistenti nel registro delle notizie di reato custodito presso questo Ufficio (notizia di reato e nome della persona alla quale il reato è attribuito), nonché degli eventuali successivi aggiornamenti d'iscrizione, come previsto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 335 c.p.p. ad esclusione dei casi in cui si proceda per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p..

**AVVISA**

L'indagato che, ai sensi della normativa introdotta dagli artt. 3-4-5-6 legge 28/04/2014 n. 67, ove ne ricorrano i presupposti, ha la facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi e per gli effetti degli articoli 168 bis, 168 ter, 168 quater del codice penale ( come introdotti dall'art. 3 della legge 28/04/2014 n. 67) e che l'esito positivo della prova estingue il reato, con avvertimento che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta e che essa non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale; la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere presentata con le procedure e per gli effetti previsti dal Titolo V bis del Libro VI del codice di procedura penale (articoli 464 bis, 464 ter e seguenti c.p.p.) e dall'articolo 141 ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

**DELEGA**

I C.C.-Stazione di Montalto Uffugo- (Vs. Rif. N. prot. 64/2-7/2015 del 13.05.2015), con facoltà di subdelega, per la notificazione del presente avviso a:

- Indagato

La Segreteria per la notificazione del presente avviso mediante PEC a:

- difensore

**MANDA**

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.  
Salerno, il 7.09.2015

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(dott.ssa Mariella Guglielmotti - Sost.)





# LEGIONE CARABINIERI CALABRIA

## - Stazione di Montalto Uffugo -

Via Alimena nr. 56 , Telefono e Fax 0984/932891  
e-mail : [stcs426220@carabinieri.it](mailto:stcs426220@carabinieri.it)

VERBALE: di notifica *dell'avviso alla persona sottoposta alle indagini di chiusura delle indagini preliminari e contestuale informazione di garanzia e sul diritto di difesa* articoli 415 – 369 e 369 bis del c.p.p., emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno in data 07/09/2015 nell'ambito del procedimento penale nr. 2452/2015 R.G.N.R. mod.21 a:

**PINTO Francesco Antonio**, nato a Corigliano Calabro (CS) il 01/05/1949, ivi residente, località Thurio s.n.c..

---


L'anno 2015, addì 12 del mese di settembre, alle ore 16:00 in Montalto Uffugo (CS), negli Uffici della Stazione Carabinieri.

Il sottoscritto Ufficiale di polizia giudiziaria Luogotenente Danielli Pierluigi comandante della suddetta Stazione, da atto a chi di dovere di procedere alla notifica *dell'avviso alla persona sottoposta alle indagini di chiusura delle indagini preliminari e contestuale informazione di garanzia e sul diritto di difesa* articoli 415 – 369 e 369 bis del c.p.p., emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno in data 07/09/2015 nell'ambito del procedimento penale nr. 2452/2015 R.G.N.R. mod.21 , mediante consegna di copia nelle mani del Dottor **PINTO Francesco Antonio**, nato a Corigliano Calabro (CS) il 01/05/1949, ivi residente, località Thurio s.n.c., che si sottoscrive.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

  
\_\_\_\_\_

L' ufficiale di polizia giudiziaria

  
\_\_\_\_\_